ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE

Art. 14-bis

Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali

All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere". 2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: "la sezione regionale di controllo" sono premesse le seguenti: "il collegio istituito presso"

Versione in vigore dal 27 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/abolizione-del-finanziamento-pubblico-diretto-disposizioni-per-la/art-14-bis-modificazioni-di-norme-in-materia-di-controllo-delle-spese-elettorali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it